

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E VENETO LAVORO 2020-2022

Prosecuzione del progetto di collaborazione per il rafforzamento della rete dei servizi sociali nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell'inclusione sociale (DGR 2027/2017).

TRALa Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da ------- nato a ------- il -------e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di ------, in attuazione della D.G.R. n.------.

 \mathbf{E}

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/B, C.F. e P.IVA 0318013274, in persona di----- nato a Verona il----- e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto in qualità di------

PREMESSO CHE

Le politiche regionali di inclusione sociale, pur nel rispetto dei diversi contesti organizzativi, sono finalizzate a rafforzare il ruolo di regia del sistema di welfare da parte dei servizi sociali locali tramite gli Ambiti Territoriali e a promuovere interventi sociali sempre più omogenei su tutto il territorio regionale. Ciò anche al fine di contribuire al perseguimento delle finalità previste dalla legge 328/2000; del D.lgs. n. 147/2017 e del D.L. n. 4 del 22/01/2019 convertito in L. n. 26 del 28/03/2019.

Le attività che si intendono realizzare e che prevedono la prosecuzione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto- Direzione Servizi Sociali e l'Ente strumentale Veneto Lavoro già adottato con DGR 2027/2017 e i successivi DDR n. 173/2017 e DDR n. 136/2018, sono descritte nell'**Allegato A** della proposta di deliberazione di cui il presente Accordo è parte integrante.

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività che sono suddivise considerando i compiti in capo a ciascuno degli enti partecipanti:

REGIONE VENETO

La Direzione Servizi Sociali, intende svolgere quanto di seguito illustrato consapevole dei profondi cambiamenti e delle sfide aperte dal COVID-19:

- 1. Svolge un ruolo di coordinamento delle attività/progettualità attraverso momenti di confronto con il territorio per rendere effettiva la partecipazione dei portatori di interesse e supportare gli ambiti nelle fasi di gestione e attuazione degli interventi;
- 2. Gestisce rapporti istituzionali ai fini dell'attuazione del RdC e della messa a sistema degli interventi e delle progettualità regionali riferite agli ambiti del sociale, sociosanitario, lavoro, abitare e formazione nel rispetto della programmazione nazionale e delle leggi nazionali e regionali di riferimento:
- 3. Finanzia e/o cofinanzia progetti regionali di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto alla marginalità tra i quali vi sono quelli oggetto dell'Accordo;





4. Sviluppa azioni di programmazione e pianificazione con il coinvolgimento dei territori, di diversi soggetti istituzionali e attori del Terzo Settore.

VENETO LAVORO

1. Assistenza tecnica al monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Supporto tecnico nell'attività di monitoraggio, nella rendicontazione e valutazione di specifiche progettualità e misure riportate nel Piano Povertà (RIA, Empori Solidali, NAVe, DOM Veneto, STACCO), del Piano stesso e di altre pianificazioni/progettualità.

Le attività di monitoraggio potranno essere integrate da un'analisi dell'impatto del Reddito di Cittadinanza sul territorio con un focus particolare sulla capacità degli Ambiti Territoriali di trattare le situazioni di povertà assoluta e intercettare situazioni non precedentemente conosciute.

Queste azioni si realizzeranno attraverso l'uso congiunto di informative e collaborazioni provenienti da un livello centrale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Banca Mondiale e Alleanza contro la Povertà), territoriale e locale (Anci, Inps, CROAS, ecc..). Contemporaneamente si attualizzeranno e si renderanno fruibili i risultati ottenuti anche in termini di ricerca di soluzioni alle eventuali criticità riscontrate e di rilevazione di nuovi bisogni e target emersi in seguito all'emergenza Covid-19. Nello specifico saranno finalizzati alla rimodulazione di servizi o la predisposizione di risposte alternative.

L'intervento sarà realizzato tramite competenze specialistiche per il monitoraggio e valutazione di progetti complessi.

2. Estensione delle funzionalità del progetto SILS in modo tale da gestire le altre misure del Piano Povertà. Estensione della piattaforma informatica SILS (Sistema Informativo Lavoro e Sociale) per il monitoraggio del fenomeno del disagio sociale e per l'implementazione di modelli di valutazione degli esiti degli interventi/progetti di inclusione sociale ad altre progettualità di contrasto alla povertà, al fine di contribuire a rafforzare la governance del sistema di welfare locale. Realizzazione nel progetto SILS di strumenti atti a supportare la cooperazione operativa fra CpI e servizi sociali dei Comuni.

3. Formazione

Parallelamente alle azioni relative al punto sopra descritto, sarà necessario progettare e pianificare azioni a sostegno del personale coinvolto nelle politiche sociali, con particolare riguardo agli operatori dei CpI, dei servizi sociali comunali gestiti a livello di Ambito Territoriale e delle strutture regionali. Tale attività si sostanzierà nella progettazione di:

- Azioni di formazione continua per il personale che opera nell'ambito dell'equipe multidisciplinare (lavoro, sociale, sanità);
- Supporto alla messa a punto di strumenti di collaborazione nella presa in carico dei beneficiari (sviluppo di progetti di innovazione sociale, di strumenti per il coinvolgimento di nuovi attori/leve del territorio, forum tematici, piattaforma di comunicazione e/o interventi in presenza).

Tali attività di formazione saranno realizzate tramite la messa a disposizione di competenze specialistiche per l'analisi funzionale e tecnica, la progettazione e gestione dei percorsi di formazione, la progettazione delle metodologie per la gestione cooperativa.

4. Budget e programma

Di seguito il dettaglio dei costi relativi al progetto, tenendo conto della possibilità di variare gli importi previsti in relazione alle esigenze concrete che dovessero emergere in sede di attuazione, fermo il massimale annuale previsto dall'impegno di spesa.





			Prevision	e			
	2020		202		202		
Voci di spesa	1% Fondo Nazionale Politiche Sociali	Totale annuale	1% Fondo Nazionale Politiche Sociali	Totale annuale	1% Fondo Nazionale Politiche Sociali	Totale annuale	Totale generale
Personale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
Sistemi informativi	€ 64.877,39	€ 64.877,39	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 94.877,39
Formazione eventi, missioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Totale	€ 129.877,39	€ 129.877,39	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 289.877,39

Piano di lavoro	2020		2021				2022			
	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
Realizzazione degli sviluppi del sistema di monitoraggio delle politiche di contrasto alla povertà										
Ricognizione tecnica e funzionale										
Analisi e implementazione										
2.Estensione delle funzionalità del progetto SILS in modo tale da gestire le altre misure del Piano Povertà										
Empori Solidali										
Altri progetti Piano Povertà										
3.Formazione e sviluppo di progetti di innovazione sociale										
4.Assistenza tecnica monitoraggio, supervisione e rendicontazione										

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali e l'Ente Veneto Lavoro si impegnano a svolgere le attività così come riportate in premessa.

Art. 3 – Obblighi





Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i competenti uffici della Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali.

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro identificheranno, in funzione delle attività indicate all'art. 2, le iniziative che verranno di volta in volta realizzate operativamente dalla Regione Veneto e da Veneto Lavoro scegliendo le opportune modalità e procedure.

Con la stipula del seguente Accordo di collaborazione Veneto Lavoro si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione del Veneto a fornire le attività con le caratteristiche previste nell'**Allegato A**.

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate da Veneto Lavoro che, per la realizzazione delle stesse, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, con una unità appositamente dedicata al loro coordinamento e, laddove necessario, di altre professionalità di supporto.

Veneto Lavoro, inoltre, si impegna a rispettare nella realizzazione del presente progetto la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, a rispettare la normativa sugli appalti, sulla pubblicità, sulla trasparenza, sulla privacy nonché della normativa nazionale in materia di accessibilità degli strumenti informatici prevista dalla L. n. 4/2004 con i requisiti tecnici indicati dal DM 8 luglio 200, Allegato A "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità degli strumenti informatici" così come sostenuto dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2013 8GU del 6 settembre 2013.

Art. 4 - Durata dell'Accordo di collaborazione

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali e Veneto lavoro stabiliscono concordemente di dare avvio alle attività dalla data del 1 Luglio 2020 alla data del 31 Dicembre 2022.

Art. 5 – Risorse e modalità di erogazione del rimborso

Per la realizzazione del presente Accordo di collaborazione, finalizzato alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, la Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali corrisponderà a Veneto Lavoro, a rimborso delle spese sostenute, la somma di Euro 289.877,39, pari all'1% del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Tale importo sarà liquidato in base alle modalità stabilite dal presente articolo.

Le attività di cui al presente Accordo non sono finanziate con il contributo ordinario concesso a Veneto Lavoro dalla Regione del Veneto né godono di ulteriori finanziamenti.

Veneto Lavoro contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative.

Detto importo si deve intendere onnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.

L'importo di cui al comma 1 sarà rimborsato dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali a Veneto Lavoro tramite liquidazioni trimestrali sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse impiegate e di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare dovranno essere disposti piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione dell'Accordo con Veneto lavoro, saranno di competenza del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti da Veneto lavoro e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi del DPR n. 633/72.





Art. 6 – Comunicazione

Veneto Lavoro dovrà presentare una relazione semestrale di monitoraggio sull'attività svolta e una relazione sui risultati finali.

Dovrà inoltre garantire la comunicazione degli interventi attivati al fine di trasferire e diffondere le migliori pratiche e di assicurare la condivisione territoriale delle esperienze progettuali.

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo. Esse sono inoltre tenute reciprocamente a mettere a disposizione tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso l'istituto bancario intestato a Veneto Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente Accordo.

Veneto Lavoro è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali:

- 1. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- 2. Ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

La causale dei documenti contabili emessi da Veneto Lavoro, sia a titolo di acconto che di saldo, deve riportate il riferimento al "progetto di cooperazione per il rafforzamento della rete dei servizi sociali".

Art. 8 - Inadempienze e decurtazioni

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro il quale Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto e valuterà l'applicabilità di eventuali decurtazioni al contributo, in relazione alla gravità di quanto eventualmente accertato in sede di verifica rendicontale.

Art. 9 - Modifiche ed Integrazioni

Il presente Accordo di collaborazione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 10 - Recesso Unilaterale

La Regione Veneto si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso Veneto Lavoro ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle attività prestate, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, e nomina a responsabile del trattamento

- 1. I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'attuazione dell'Accordo.
 - Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
 - I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.





- Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
- Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità ed Inclusione sociale. Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it
- Veneto Lavoro, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
 Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell'Accordo, Veneto Lavoro assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
- 3. L'Ente strumentale Veneto Lavoro Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
 - a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
 - b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
 - c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
 - d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
 - e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'Accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
 - f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
 - g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
 - h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
 - i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
 - j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
 - k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
 - 1) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
 - m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
 - n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;





- o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;
- 4. Il trattamento avrà durata pari alla durata dell'Accordo tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
- 5. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.
- 6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
- 7. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
- 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 12 - Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Le parti dichiarano che il rapporto che si porrà in essere non è soggetto ad interferenze per cui non si procederà a produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) così come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Art. 14 - Forma

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.





Art. 15 – Disposizioni finali

Le parti convengono che il presente Accordo di collaborazione venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 novembre 1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'Accordo di sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente Accordo di collaborazione redatto in numero 6 fogli e composto di 15 articoli è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li	
Per la Regione Veneto	Per Veneto Lavoro
(con firma digitale)	(con firma digitale)



